



Decisione n. 892 del 2 ottobre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Prof. M. de Mari – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 24 settembre 2018, in relazione al ricorso n. 2398, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario convenuto, degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento, in particolare sotto il profilo della mancata informazione circa la natura illiquida degli strumenti finanziari acquistati, la non corretta rilevazione del profilo e della mancata valutazione della non appropriatezza dell'investimento.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver presentato reclamo il 22 febbraio 2018, rimasto privo di riscontro, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente, che è nato nel 1945 ed è dunque oggi pensionato, lamenta l'inadempimento dell'intermediario convenuto nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza finanziaria con riferimento all'acquisto, eseguito nel 2010, di n. 200 azioni della banca che, all'epoca dei fatti, era al vertice del gruppo bancario di cui il convenuto faceva parte, per un valore complessivo di investimento di €12.300,00

Tanto premesso in fatto, il ricorrente si duole della non appropriatezza dell'investimento rispetto al proprio profilo di rischio – che peraltro non sarebbe stato neppure correttamente rilevato - e lamenta di non aver ricevuto informazioni chiare e comprensibili in merito alla natura illiquida degli strumenti finanziari acquistati e ai rischi conseguenti.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di accertare l'inadempimento dell'intermediario convenuto agli obblighi da cui era gravato nella prestazione dei servizi di investimento e di dichiararlo tenuto al risarcimento dei danni sofferti, che quantifica in misura pari al capitale investito.

3. Nel procedimento si è costituito l'intermediario che ha rilevato il controllo del convenuto nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa che ha coinvolto la precedente banca capogruppo - emittente dei titoli oggetto delle operazioni di investimento per cui è controversia - e che, anzi, a seguito di fusione per incorporazione perfezionatasi il 7 aprile 2018, è subentrato, a ogni effetto, in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, sostanziali e processuali, facenti capo al convenuto.

Il resistente eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario convenuto, suo dante causa, alle domande articolate nel ricorso. La tesi del resistente è che anche l'intermediario convenuto beneficerebbe, in definitiva, della previsione speciale dettata dall'art. 3, comma 1 lett. b), del d.l. 99/2017, là dove ha stabilito, nel quadro della procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca precedente controllante, che sono escluse dal

perimetro degli elementi patrimoniali ceduti al resistente, e tra cui rientra anche la partecipazione al capitale del convenuto (poi assorbito a seguito dell'incorporazione), i debiti della banca capogruppo *«nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate»*.

Secondo il resistente l'estensione dell'esenzione di responsabilità anche a favore delle banche precedentemente controllate dall'intermediario posto in l.c.a. per pratiche di *misselling* delle azioni e obbligazioni di quest'ultimo costituirebbe un esito che sarebbe confermato da alcune specifiche previsioni del contratto di cessione. In particolare si afferma che le suddette esclusioni riguarderebbero anche le passività potenziali in capo all'intermediario suo dante causa, atteso che l'art. 3.1.1 del contratto di cessione prevede che per *“Attività Incluse e Passività Incluse di [omissis]”* si intendono anche quelle relative alle società partecipate, che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato. Tale previsione contrattuale sarebbe, d'altronde, in linea con l'art. 4, commi 4 e 7, del d.l. n. 99/2017 che consente la restituzione/retrocessione alla banca in l.c.a. di *“attività, passività o rapporti... di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche... con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi”*.

Il resistente aggiunge, infine, che la coerenza della soluzione che esclude la responsabilità del proprio dante causa discende anche dal fatto che le operazioni di commercializzazione oggetto di contestazione sono state poste in essere da quest'ultimo in esecuzione delle politiche di vendita definite dalla allora capogruppo e, dunque, sotto la sua direzione e controllo.

**4.** Il ricorrente non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative.

## **DIRITTO**

**I.** L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal resistente è infondata.

Il Collegio si è già espresso sul punto più volte nel senso dell'infondatezza della tesi secondo cui le vicende che hanno interessato il controllo dell'intermediario

convenuto (e nella cui posizione, ora, il resistente è formalmente subentrato per effetto della fusione) a seguito della messa in liquidazione coatta della banca controllante all'epoca dei fatti di causa ed emittente le azioni oggetto dell'investimento per cui è controversia, comporterebbero che esso si debba considerare oramai “*estraneo*” al presente procedimento, perché gli eventuali debiti che fossero accertati in relazione alle operazioni di commercializzazione di quei titoli non sarebbero stati interessati dall'operazione di cessione eseguita in favore del resistente, ma sarebbero rimasti in capo alla banca precedente controllante (cfr. le decisioni del 16 novembre n. 107, 111 e 112; decisione n. 163 del 22 dicembre 2017).

Sul tema in particolare il Collegio si è espresso con la decisione n. 398 del 24 aprile 2018, la cui motivazione è da intendersi qui integralmente richiamata, non avendo d'altra parte offerto le controdeduzioni presentate in questo procedimento alcun elemento nuovo che possa dare ragione di mutare l'orientamento ivi espresso.

**2.** La domanda è fondata.

Al riguardo deve notarsi, preliminarmente, come il resistente si sia limitato a una mera difesa in rito, senza nulla dedurre nel merito, né in fatto né in diritto, e poi in particolare senza espressamente contestare la ricostruzione della vicenda così come rappresentata nel ricorso. Come quest'Arbitro ha già avuto, dunque, ripetutamente modo di affermare (cfr. ad esempio decisione n. 348 del 22 marzo 2018; da ultima decisione n. 845 del 20 settembre 2018) tale circostanza consente di applicare nel caso di specie il principio desumibile dall'art. 115, secondo comma, c.p.c., a mente del quale è possibile porre a fondamento della decisione “*i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita*”.

**3.** Alla luce del principio sopra affermato, deve pertanto ritenersi provato, appunto in quanto non specificamente contestato, che l'operazione di investimento sia avvenuta nei termini descritti dal ricorrente, e poi in particolare senza la somministrazione delle informazioni prescritte per le ipotesi di investimento in strumenti finanziari illiquidi.

In conclusione, ritiene il Collegio che la domanda di ristoro formulata dal ricorrente per il danno sofferto in dipendenza dell'acquisto delle azioni emesse dalla (allora) capogruppo dell'intermediario convenuto deve trovare accoglimento, atteso che il danno si imputa causalmente agli inadempimenti in cui è incorso il dante causa dell'odierno resistente nella prestazione del servizio.

4. Il danno può essere quantificato in misura pari al valore del capitale investito, atteso che con la sottoposizione dell'emittente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa può considerarsi pacifico che le azioni, ancora nel portafoglio del ricorrente, sono oramai del tutto prive di valore.

Il danno può dunque essere liquidato in complessivi € 12.300,00. Trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio, e dunque di un debito di valore, a tale importo deve aggiungersi l'ulteriore somma di € 1.279,25 a titolo di rivalutazione monetaria.

#### **PQM**

In accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 13.579,25 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi